

L.R. 27 giugno 1979, n. 51⁽¹⁾ - Norma interpretativa della lett. h) dell'art. 13 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali».

Articolo unico

La competenza di cui alla lett. h) dell'art. 13 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, è specificata nel modo seguente:

“Per piani regolatori generali devono intendersi i piani urbanistici a carattere generale, sia a dimensione comunale quali i piano regolatori intercomunali, piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, sia infracomunale quali lo studio di disciplina delle zone F, sia sovracomunali quali i piani territoriali di coordinamento, comprensoriali, delle Comunità montane e i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Per strumenti urbanistici di attuazione devono intendersi i piani urbanistici, a carattere generale o a carattere speciale, che disciplinano in modo particolareggiato l'utilizzazione ai fini edificatori di un determinato ambito territoriale, quali i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e i piani produttivi”.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 luglio 1979, n. 30.